



## **Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI)**

**Modifica del 17.4.2019**

---

**Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale.**

*Il Consiglio federale  
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 dicembre 1999<sup>1</sup> sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti è modificata come segue:

*Inserire prima del titolo della sezione 2*

*Art. 19b* Rilevazioni e informazione

<sup>1</sup> L'UFAM pubblica periodicamente una panoramica nazionale dei carichi da radiazioni ai quali è esposta la popolazione. A tale scopo può effettuare rilevazioni. I titolari degli impianti e le autorità federali e cantonali sono obbligati a fornire all'UFAM i dati richiesti.

<sup>2</sup> L'UFAM informa periodicamente sullo stato della scienza e l'esperienza sugli effetti delle radiazioni degli impianti fissi sulle persone e sull'ambiente.

II

L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

<sup>1</sup> RS 814.710

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2019.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

*Allegato 1*  
(art. 4, 6, 8 cpv. 1, 9, 11, 12 e 16)

## **Limitazioni preventive delle emissioni**

### *N. 61 lett. d*

Le disposizioni del presente numero si applicano agli impianti di trasmissione per telefonia mobile cellulare e agli impianti di trasmissione per collegamenti telefonici senza filo. Fanno eccezione:

- d. le antenne di trasmissione che trasmettono durante meno di 800 ore l'anno.

### *N. 62 cpv. 6*

<sup>6</sup> Le antenne di trasmissione sono considerate adattative se la loro direzione di trasmissione o il loro diagramma d'antenna è adattato automaticamente a breve distanza temporale.

### *N. 63*

È considerato stato d'esercizio determinante il numero massimo di conversazioni e di scambi di dati effettuabili alla potenza massima di trasmissione; per le antenne adattative si tiene conto della variabilità delle direzioni di trasmissione e dei diagrammi d'antenna.

### *N. 64 lett. c*

Il valore limite dell'impianto per il valore efficace dell'intensità del campo elettrico è di:

- c. 5,0 V/m, per tutti gli altri impianti.